REGOLAMENTO (CEE) N. 1350/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/86 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da *migliorare l'approvvigionamento dei prodotti proteici* della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, un prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, praragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ed al 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;

considerando che gli articoli 120 e 306 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare il livello dell'aiuto all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna e in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 238, paragrafo 1, dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, è fissato:

a) a 8,49 ECU per tonnellata, per la Comunità a dieci,

b) a 1,21 ECU per tonnellata, per la Spagna,

c) a 1,21 ECU per tonnellata, per il Portogallo.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

a) a 178,92 ECU per tonnellata, per la Comunità a dieci,

b) a 152,45 ECU per tonnellata, per la Spagna,

c) a 178,92 ECU per tonnellata, per il Portogallo.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

— avente un tenore d'umidità dell'11 %,

— avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono le seguenti:

---

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 25.

(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

— 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), di detto regolamento,

— 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL